



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

*DIVISIONE I - CONSULENZA, CONTENZIOSO, FORMAZIONE DEL
PERSONALE ISPETTIVO E AFFARI GENERALI*



Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

**Partenza - Roma, 30/07/2009
Prot. 25 / I / 0011025**

Alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro
loro SEDI

OGGETTO: precisazioni in merito all'istituto del TFR in costanza di contratti di solidarietà ex art 5 comma 5 della legge n 236/1993.

Sono pervenute da parte degli Uffici territoriali ulteriori richieste di chiarimento in ordine ad alcuni aspetti applicativi e procedurali concernenti la tipologia dei contratti di solidarietà difensivi, ex art 5 comma 5 della legge n 236/93, in particolare per quanto afferisce all'inclusione o meno del TFR nella base retributiva utile ai fini del calcolo del contributo di solidarietà.

Pertanto, ad integrazione della lettera circolare emanata da questo Ministero il 15 giugno 2009, prot. 25/SEGR/ 0008781, d'intesa con la Direzione Generale Ammortizzatori sociali e I.O., si forniscono le seguenti indicazioni.

- **Disciplina del trattamento di fine rapporto in costanza di solidarietà**

A seguito della stipulazione del contratto di solidarietà difensivo ex art 5 comma 5 della L. 236/93, con relativa riduzione della retribuzione in conseguenza della riduzione di orario concordata, i lavoratori maturano una quota di trattamento di fine rapporto che risulta ridotta in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto (ad esempio riduzione di orario del 50% con relativa riduzione della retribuzione, tfr maturato nella corrispondente misura del 50%)

Si evidenzia, inoltre, che nei casi di stipulazione di questa tipologia di contratti non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1, c. 5, L. n. 863/84, afferente i contratti di solidarietà operanti per le imprese rientranti nel campo di applicazione dell'integrazione salariale, la quale

dispone che: *"Ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto trovano applicazione le disposizioni di cui al comma terzo dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della cassa integrazione guadagni"*.

In altri termini, in regime di solidarietà, ex art 5 comma 5 della legge n 236/1993, non essendo prevista dalle norme di riferimento una copertura a carico dell'istituto previdenziale per la parte di trattamento persa a seguito della riduzione di orario concordata, per il lavoratore non viene accantonata una parte del rateo di tfr cui avrebbe diritto in regime di orario regolarmente effettuato.

ooo

Ciò premesso va considerato che il **trattamento di fine rapporto è configurabile come elemento costante, ancorché differito, della retribuzione.**

Infatti, ai sensi dell'art 2120 c.c., *"...il trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13, 5..."*.

Pertanto si ritiene che, nell'ambito degli elementi costituenti la base retributiva, relativa ai dodici mesi precedenti il regime di solidarietà, utile per il calcolo del contributo integrativo debba essere ricompreso anche il rateo di TFR maturato nello stesso periodo, in quanto caratterizzato dalla stabilità dell'erogazione e non maturato a titolo occasionale. (v. lettera circolare del 15/06/2009).

Quest'ultima precisazione appare anche conforme ad un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme vigenti in materia di contratti di solidarietà, ex art 3 della Costituzione, con l'obiettivo di assicurare ai lavoratori sottoposti al regime di solidarietà ex art 5 comma 5 della legge n. 263/1993 un trattamento non deteriore rispetto a quelli cui risulta applicabile la disciplina ex art 1 comma 1 della legge n. 863/1984, sebbene sia lo stesso dettato normativo a fissare presupposti diversi per la stipulazione dei contratti dei due suddetti tipi.

A fortiori, considerando il TFR elemento costante della retribuzione e pertanto rientrante nella base retributiva utile per il computo del quantum del contributo di solidarietà, si garantisce il rispetto del principio del *favor laboratoris*.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Pennesi)

adb